Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 123**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 maggio 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Concede

« motu proprio » la medaglia in oro al valor militare alla memoria, del capitano di fregata MENEGHINI Vittorio fu Fausto e di Girolami Teresa, nato a Foligno (Perugia) l'11 giugno 1900, con la seguente motivazione:

Ufficiale superiore, comandante in guerra di sommergibile, secondo di incrociatore e finalmente quale comandante di cacciatorpediniere, affondata la propria unità assumeva volontariamente il comando di zona della difesa costiera di piazzaforte marittima d'oltremare violentemente attaccata da forze aeree, navali e terrestri, dopo aver dato ripetute prove di bravura e valore. Nel lungo assedio subito, controbatteva molto efficacemente la soverchiante offesa aerea prima da bordo e successivamente con le batterie della zona affidatagli e rinforzata con i naufraghi del suo equipaggio e le armi ricuperate dal cacciatorpediniere. Quando già l'intera piazzaforte era caduta, resisteva ancora nella sua zona e cessava il fuoco solo dopo aver avuto conferma dell'ordine generale che rendeva ogni ulteriore lotta inutile spargimento di sangue. Caduto in mano ad un nemico ingeneroso e feroce suggellava con il sangue una vita tutta dedita all'adempimento del dovere e riconfermava in tal modo sublime i diritti della Patria su quelle terre lontane così strenuamente contese al tedesco invasore. Esempio alle future generazioni marinare di alte virtù militari e di comando. — (Lero, 8 settembre 1943 - 17 novembre 1943).

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1947
Registro Marina mil. n. 9, foglio n. 155.

(2270)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 384.

Sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sue successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Sono estese all'anno 1947 le disposizioni del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 537, riguardanti la sospensione, per l'anno 1946, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e

commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 139. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 febbraio 1947, n. 385.

Trasferimento in proprietà dello Stato Sovietico della Villa Abamelek-Lazareff, in Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 26 maggio 1946, n. 617, concernente il trasferimento allo Stato, per fini di pubblica utilità, della Villa Abamelek-Lazareff ed annessi;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Villa Abamelek-Lazareff, sita in Roma, via Aurelia Antica, n. 8, con tutti gli annessi risultanti dalla planimetria e dai dati di cui alle note analitiche allegate al presente decreto, è trasferita in proprietà allo Stato Sovietico, nello stato di fatto e di diritto, con ogni accessione e pertinenza.
Il trasferimento allo Stato Sovietico è esente da ogni spesa o tassa ed ha pieno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

L'Amministrazione delle finanze e del tesoro provvederà alla compilazione delle note di trascrizione per il Conservatore dei registri immobiliari, indicando che il trasferimento del diritto di proprietà ha avuto luogo ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 141. — FRASCA

N.B. — Gli allegati al presente decreto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, supplemento straordinario, in pari data e numero.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 maggio 1947, n. 386.

Proroga del termine per la cessazione del funzionamento dei Commissariati governativi degli alloggi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332;
Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 191;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 191, per la cessazione del funzionamento dei Commissariati governativi degli alloggi, è prorogato sino al 30 giugno 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GULLO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 154. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 maggio 1947, n. 387.

Dichiarazione di festa nazionale e di giorno festivo a tutti gli effetti civili del giorno 2 giugno 1947, primo anniversario del plebiscito popolare che ha instaurato la Repubblica italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 208;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il giorno 2 giugno 1947, primo anniversario del plebiscito popolare che ha instaurato la Repubblica italiana, è dichiarato festa nazionale e considerato festivo a tutti gli effetti civili.

Art. 2.

Nella ricorrenza di cui all'articolo precedente, lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, ancorchè non vi sia prestazione d'opera, la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di questa.

Ai lavoratori che, nei casi previsti, prestano la loro opera nella suindicata ricorrenza è dovuta una doppia retribuzione nella misura anzidetta e con la maggiorazione per il lavoro festivo effettivamente prestato.

In caso di trasgressione i datori di lavoro incorrono nelle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 509 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 155. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 aprile 1947, n. 388.

Verificazione e legalizzazione dei doppi chilolitri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento per la fabbricazione, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;

Visto il decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 490, che apporta modificazioni ai diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure;

Ritenuta la necessità di consentire la fabbricazione di misure metalliche della capacità di duemila litri per soddisfare alle esigenze del commercio di carburanti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse a verificazione prima e periodica ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacità di duemila litri (doppio chilolitro) montate su autocarri e destinate a distribuire carburanti ai rivenditori.

Art. 2.

Nella verificazione prima e periodica di ciascun doppio chilolitro, che saranno eseguite con le norme di cui all'art. 4 seguente, è accordata una tolleranza di esattezza, tanto in più quanto in meno, fino al limite massimo del tre per mille.

Art. 3.

Il diritto dovuto per la verificazione prima di ciascun doppio chilolitro è di lire duemila.

Art. 4.

Con apposite istruzioni da emanare con decreto Ministeriale, saranno stabilite le caratteristiche costruttive dei doppi chilolitri e le norme per la loro verificazione e legalizzazione.

Art. 5.

Gli ispettori metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1947

DE NICOLA

MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 142. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 gennaio 1947, n. 389.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola artistica industriale di Volterra.

N. 389. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola artistica industriale di Volterra viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947, n. 390.

Cambiamento della denominazione del « Museo Bicknell e Biblioteca internazionale », con sede in Bordighera, in quella di « Istituto di Studi Liguri » e approvazione del nuovo statuto.

N. 390. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'ente « Museo Bicknell e Biblioteca internazionale », con sede in Bordighera, assume la denominazione di « Istituto di Studi Liguri », con sede in Bordighera e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 391.

Cambiamento della denominazione della « Fondazione Costanzo Ciano istituita dalla Banca d'Italia » in quella di « Fondazione medaglie d'oro della Marina militare istituita dalla Banca d'Italia ».

N. 391. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione Costanzo Ciano istituita dalla Banca d'Italia », assume la denominazione « Fondazione medaglie d'oro della Marina militare istituita dalla Banca d'Italia » e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 marzo 1947, n. 392.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 392. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 60.000 nominali, disposta in suo favore dai coniugi Carlo e Virginia Lovati, con atto pubblico in data 27 giugno 1945, per la istituzione di un premio da intitolarsi al nome del « Dott. Pietro Lovati » e da conferirsi, ogni anno, al miglior laureato in medicina e chirurgia nell'Università di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 marzo 1947, n. 393.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa maschile di via Spallanzani n. 1, in Reggio Emilia.

N. 393. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa maschile di via Spallanzani n. 1 in Reggio Emilia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 aprile 1947, n. 394.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione artistica « Poldi Pezzoli » di Milano.

N. 394. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene approvato il nuovo statuto della Fondazione artistica « Poldi Pezzoli » di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Parma, pel triennio 1945-1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Parma, pel triennio 1945-1947, i signori:
Canuto prof. dott. Giorgio, medico chirurgo;
Draga prof. dott. Angelo, medico chirurgo;
Provinciali prof. dott. Umberto, pediatra;
Pelizzi dott. Armando, esperto in materie amministrative;
Brunelli dott. Paolo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 386. — FERRARI

(2371)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1947.

Conferma, per l'anno 1947, del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;

Visto il decreto Presidenziale 10 ottobre 1946, con cui è stato provveduto alla modificazione del Collegio dei sindaci dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, già Opera Nazionale Dopolavoro, per l'anno 1946;

Ritenuto che in conseguenza di tale modifica il Collegio dei sindaci dell'E.N.A.L. è risultato composto come appresso:

rag. Silvio Giove, membro effettivo e rag. Antonio Gualdi, membro supplente designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Aldo Contino, membro effettivo e dott. Salvatore Urzì, membro supplente designati dal Ministero delle finanze e del tesoro;

dott. Carmelo Sancetta, membro effettivo e dottor Rosario Purpura, membro supplente designati dal Ministero per il lavoro e per la previdenza sociale;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) nella composizione risultante come sopra, è confermato per l'anno 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(2372)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1947.

Norme di attuazione del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 243, concernente l'attribuzione all'Alto Commissario per l'alimentazione delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche del settore alimentare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo n. 243 del 17 aprile 1947, concernente l'attribuzione all'Alto Commissariato per l'alimentazione di una rilevazione statistica nel settore alimentare;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto nell'art. 3 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

La rilevazione statistica diretta ad accertare il numero degli aventi diritto alle razioni di generi alimentari, nonchè gli altri elementi intesi a regolare la distribuzione dei generi alimentari contingentati, attribuita all'Alto Commissariato per l'alimentazione dal decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 243, viene eseguita con riferimento alla situazione esistente alla mezzanotte del 25 aprile 1947.

Art. 2.

L'accertamento annonario viene effettuato:

1) col modulo di « denuncia annonaria » T.D.1, conforme all'allegato n. 1 nel quale debbono essere indicate le generalità, la data di nascita, la relazione di parentela o di convivenza, la professione o condizione, principale o secondaria, dei componenti di ciascuna famiglia o delle convivenze; nonchè la situazione di presenza o di assenza di ciascun componente della famiglia o della convivenza medesime;

2) col modulo T.D.2, conforme all'allegato n. 2 nel quale dovranno essere indicate:

a) per le persone che svolgono un'attività lavorativa alle dipendenze altrui (parte *A* del modulo) le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, la qualifica ed il grado e, limitatamente ai dipendenti da aziende non statali (esclusi i braccianti agricoli, i salariati fissi nell'agricoltura e gli operai ed assimilati ovunque occupati) anche la retribuzione (stipendio, carovita e indennità di contingenza);

b) per le persone che esplichino un'attività in proprio (cioè non alle dipendenze altrui) o che si trovino in una condizione economico-sociale propria (parte *B* del modulo), le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, la professione, la condizione sociale, nonchè la specificazione dei documenti eventualmente allegati a comprova delle proprie entrate.

Art. 3.

Hanno obbligo di compilare la denuncia annonaria mod. T.D.1, di cui al precedente articolo, i capi delle famiglie iscritte annonariamente nel Comune, nonchè i capi delle convivenze.

Art. 4.

La compilazione del modulo T.D.2 è:

a) obbligatoria da parte delle pubbliche Amministrazioni o dei datori di lavoro per ciascuno dei propri dipendenti, su richiesta degli stessi, al fine di consentire l'attribuzione di essi alla categoria *A* o *B* di cui al successivo art. 6;

b) facoltativa per coloro che svolgano un'attività professionale in proprio o che si trovino in condizioni di indipendenza economico-sociale.

La presentazione del mod. T.D.2, da allegarsi al mod. T.D.1, spetta alle persone indicate nel precedente art. 3.

La omessa presentazione del modulo T.D.2, sia da parte di coloro che prestino la loro opera alle dipendenze altrui, sia da parte di coloro che svolgano un'attività professionale o lavorativa in proprio o che si trovino in condizioni di indipendenza economico-sociale, determina l'attribuzione di ufficio alla categoria *C* di cui all'art. 6.

Art. 5.

La denuncia annonaria mod. T.D.1 e i relativi allegati mod. T.D.2, di cui all'art. 2 del presente decreto, debbono essere presentati all'ufficio del Comune di iscrizione annonaria, nel termine di giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* qualora a tale data non sia stato già provveduto.

Art. 6.

La compilazione e la presentazione del modulo T.D.2 concernente l'attività professionale o lavorativa o la condizione economico-sociale sono richieste per l'attribuzione dei consumatori tesserati nelle tre categorie seguenti:

Categoria A:

1) operai ed assimilati, addetti a qualsiasi ramo di attività economica (compreso il personale di vigilanza e di fatica nonchè i domestici non conviventi presso le famiglie dove prestano servizio);

2) braccianti e salariati fissi nell'agricoltura;

3) impiegati dello Stato fino al grado 5° incluso;

4) addetti al culto, impiegati di enti parastatali, enti locali e di aziende private, purchè con retribuzione (stipendio, carovita e contingenza) non superiori a L. 30.000 lorde mensili;

5) pensionati;

6) disoccupati registrati presso gli uffici di collocamento, poveri iscritti nell'elenco dei poveri, persone a carico della pubblica beneficenza o di familiari (anche se non conviventi);

Categoria B:

1) impiegati dello Stato di grado superiore al 5°;

2) addetti al culto, impiegati di enti parastatali, di enti locali e di aziende private, tutti con retribuzione superiore a L. 30.000 lorde mensili, fino ad un massimo di L. 50.000 mensili;

3) liberi professionisti che dimostrino di avere un'entrata non superiore a L. 50.000 mensili;

4) artigiani senza dipendenti, piccoli commercianti al minuto senza dipendenti, ambulanti muniti di licenza;

5) piccoli coltivatori diretti, mezzadri, artigiani e piccoli commercianti al minuto, con dipendenti, in quanto dimostrino di avere entrate non superiori a L. 50.000 mensili;

Categoria C:

tutti coloro che non rientrino nelle categorie *A* e *B*.

Art. 7.

Ai fini della determinazione dell'appartenenza ad una categoria si considera — in linea di massima — l'attività lavorativa o la condizione sociale del capo famiglia, tenendo, però, presente che:

a) nel caso di famiglia composta di più nuclei familiari si deve tener conto dell'attività lavorativa o della condizione sociale dei capi dei singoli nuclei familiari insieme coabitanti, anche se qualcuno dei nuclei familiari sia costituito da una sola persona;

b) nel caso che il capo famiglia o il capo di ciascun nucleo familiare coabitante appartenga alla categoria *A* o *B* tutti i membri facenti parte di ciascun nucleo familiare vengono considerati come appartenenti alla stessa categoria in cui è classificato il capo del nucleo familiare, ad eccezione di quei componenti, che, per la loro posizione personale rientrino, per l'attività lavorativa svolta o per la condizione sociale, nella categoria *B* o *C;*

c) nel caso che il capo famiglia appartenga alla categoria *C*, tutti i membri facenti parte della famiglia o dei vari nuclei familiari coabitanti sono da considerarsi, senza eccezione alcuna, come appartenenti alla categoria *C;*

Nel caso di convivenza deve essere considerata l'attività lavorativa o la condizione sociale di ciascun convivente. Per i minori si considera la categoria cui è stato attribuito il capo della famiglia alla quale il minore appartiene.

Art. 8.

Le persone attribuite alle voci 1), 2), e 3) della categoria *B* che siano capi di famiglia o di nucleo familiare coabitante e che dimostrino di avere entrate complessive derivanti esclusivamente da lavoro il cui ammontare diviso per il numero dei componenti più un domestico, ove esista, non superi la somma di L. 11.000 per ciascun componente, possono, a giudizio della Commissione comunale di cui al successivo art. 11, essere attribuite d'ufficio o su ricorso dell'interessato, alla categoria *A*.

Art. 9.

A giudizio della Commissione comunale di cui al successivo art. 11, in base a ricorso dell'interessato avverso all'attribuzione fatta dall'Ufficio annonario comunale e notificata ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo successivo, possono essere trasferiti:

a) alla categoria *A*:

liberi professionisti, artigiani, piccoli coltivatori diretti, piccoli affittuari, piccoli compartecipanti, mezzadri, piccoli commercianti al minuto, ambulanti con licenza, nonchè piccoli proprietari di terreni e fabbricanti i quali dimostrino di avere entrate complessive non superiori a L. 30.000 mensili;

b) alla categoria *B*:

tutti coloro che, pur essendo attribuibili alla categoria *C*, dimostrino di avere entrate complessive non superiori a L. 50.000 mensili.

Art. 10.

La attribuzione alle categorie *B* e *C* fatta dall'Ufficio annonario in base agli elementi forniti dall'interessato o, in mancanza degli elementi prescritti, di ufficio, deve essere dall'Ufficio annonario stesso notificata all'interessato.

Contro tale attribuzione è ammesso ricorso dall'interessato alla Commissione comunale di cui al successivo art. 11 nel termine di 10 giorni dalla notifica.

Art. 11.

In ciascun Comune della Repubblica è costituita una Commissione cui è demandato il compito:

a) di effettuare il controllo delle denuncie annonarie mod. T.D.1 e delle dichiarazioni mod. T.D.2 allegate a ciascuna denuncia, provvedendo alla convalida o alla rettifica dell'attribuzione fatta dall'Ufficio annonario. Per tale operazione la Commissione potrà avvalersi, occorrendo, anche di informazioni di pubblici uffici;

b) di decidere in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro l'attribuzione notificata dall'Ufficio annonario comunale.

Delle convalide o rettifiche di cui alla lettera *a*), nonchè delle deliberazioni di cui alla lettera *b*) del presente articolo deve essere fatta notifica agli interessati.

Art. 12.

La Commissione di cui all'art. 11 è così composta:

per i Comuni fino a 5000 abitanti:

dal sindaco o da un suo delegato in qualità di presidente;

dal segretario comunale o da un suo delegato;

dal capo dell'Ufficio annonario comunale, con funzioni anche di segretario;

da un rappresentante dei datori di lavoro;

da due rappresentanti dei lavoratori;

da un rappresentante degli artigiani;

da un rappresentante del clero;

da un rappresentante dei liberi professionisti: in qualità di membri.

I rappresentanti di categoria sono nominati dal sindaco su proposta delle rispettive organizzazioni, ove queste esistano;

per i Comuni sopra a 5000 abitanti:

dal sindaco o da un suo delegato, in qualità di presidente;

dal segretario comunale o da un suo delegato;

dal capo dell'Ufficio annonario comunale, con funzioni anche di segretario;

da un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro;

da un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori;

da un rappresentante della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

da un rappresentante della Confederazione nazionale dei lavoratori della terra;

da un rappresentante della Confederazione generale italiana del commercio;

da un rappresentante della Confederazione italiana dell'industria;

da un rappresentante della Confederazione dell'artigianato;

da un rappresentante dei liberi professionisti;

da un rappresentante del clero: in qualità di membri.

Nei Comuni capoluoghi di provincia fa parte di diritto della Commissione un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione.

I rappresentanti di categoria sono nominati dal sindaco su proposta delle rispettive organizzazioni, ove queste esistano.

Nei Comuni con oltre 50.000 abitanti il sindaco potrà altresì procedere alla costituzione di Sottocommissioni di quartiere o rione che dovranno essere composte con rappresentanti scelti tra le categorie di cui sopra.

Art. 13.

Contro le deliberazioni della Commissione comunale è ammesso ricorso dell'interessato alla Commissione provinciale di cui al successivo art. 14 entro 10 giorni dalla notifica.

Il ricorso alla Commissione provinciale dovrà essere presentato presso l'Ufficio annonario comunale il quale provvederà all'inoltro alla Commissione stessa corredandolo di copia conforme della decisione impugnata.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 14.

Contro le deliberazioni della Commissione comunale, anche se questa abbia accettato le dichiarazioni dell'interessato è previsto altresì il ricorso alla Commissione provinciale da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione o degli organi dallo stesso dipendenti (Ispettorati regionali dell'alimentazione e Sezioni provinciali dell'alimentazione), entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica all'interessato della deliberazione medesima.

Art. 15.

La Commissione provinciale cui è demandato l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni emesse dalle Commissioni comunali è istituita in ciascun Comune capoluogo di provincia ed è composta:

dal prefetto o persona da lui delegata, in qualità di presidente;

dal direttore della Sepral o da un suo delegato, anche con funzione di segretario;

dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato;

dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo delegato;

dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato;

dal segretario della Camera confederale del lavoro o da un suo delegato;

un rappresentante dei liberi professionisti: in qualità di membri.

I membri della Commissione sono nominati dal prefetto.

Le deliberazioni della Commissione provinciale sono definitive.

Art. 16.

Le deliberazioni delle Commissioni comunali di cui al precedente art. 12 sono valide quando siano prese con la partecipazione di almeno tre componenti per i Comuni fino a 5000 abitanti e di almeno cinque componenti per i Comuni con oltre 5000 abitanti.

Le deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 15 sono valide quando siano prese con la partecipazione di almeno cinque componenti.

La funzione di componente della Commissione comunale e provinciale non è retribuita per i rappresentanti di categoria.

Gli enti, gli uffici e le organizzazioni di categoria che debbono essere rappresentati dalle Commissioni predette hanno l'obbligo di designare i loro rappresentanti in seno alle Commissioni stesse. In mancanza delle previste designazioni provvederanno di ufficio i sindaci per le Commissioni comunali ed i prefetti per le Commissioni provinciali.

Le persone nominate componenti delle Commissioni non possono, senza giustificato motivo, declinare l'incarico.

Art. 17.

La vigilanza sulla esecuzione delle norme del presente decreto spetta all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 28 maggio 1947

DE GASPERI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI **Mod. T. D. 1**

ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

Provincia di ....

Comune di ....

Denuncia annonaria N. ....

Denuncia annonaria nella quale la famiglia (o convivenza) risulta iscritta precedentemente all'indagine N° ....

(da indicarsi a cura dell'ufficio annonario comunale prima della consegna del presente modulo)

DENUNCIA ANNONARIA

(Stato di famiglia o di convivenza alla data del 25 aprile 1947)

del Signor ....

(cognome, nome e paternità)

abitante in .... N. ....

(Indicare secondo i casi: Via, Piazza, Contrada, ecc.)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I — La presente denuncia annonaria deve essere **compilata**:

a) per tutte le famiglie ***annonariamente iscritte in via definitiva nel Comune*** (cioè per quelle che ricevono **normalmente** dal Comune la carta **annonaria** ***senza*** la stampigliatura « PROVVISORIA »;

b) per tutte le convivenze stabili (cioè per quelle che ospitano persone a tempo indeterminato e comunque per lungo periodo come: conventi-monasteri-brefotrofi-orfanotrofi-seminari-mendicicomi-sanatori-manicomi-istituti di prevenzione e di pena).

NON deve, pertanto, compilarsi la denuncia annonaria per le altre convivenze nelle quali la permanenza degli ospiti è temporanea. La denuncia annonaria *non* deve, quindi, compilarsi per: le caserme militari e dei corpi assimilati (Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Guardie di Finanza, Carabinieri, Agenti di custodia delle carceri, Croce Rossa, Sovrano Militare ordine di Malta), gli ospedali, le case di cura, gli alberghi, le pensioni, i convitti, i campi dei profughi, i campi di concentramento, i campi di confino di polizia, le carceri giudiziarie e le celle di polizia.

Tutti gli ospiti di queste ultime convivenze (ad eccezione dei militari ed assimilati) otterranno infatti il rilascio della carta annonaria dal Comune dove risultano *annonariamente iscritti in via definitiva*, da soli o con la propria famiglia.

II — Hanno l'obbligo di compilare la presente denuncia i capi famiglia e i capi delle convivenze. La denuncia deve essere compilata entro il 25 aprile 1947 e riconsegnata nei termini stabiliti (dal 26-IV al 5-V-1947), debitamente firmata, all'incaricato comunale del ritiro, corredata di tanti Mod. TD2 (anch'essi debitamente compilati secondo le istruzioni riportate sui moduli stessi) quante sono le persone iscritte nella denuncia annonaria che siano capo famiglia o capi dei nuclei familiari eventualmente coabitanti o che esercitino una attività lavorativa o abbiano una economia loro propria.

I Mod. TD2 relativi alle persone che esercitano una attività alle dipendenze altrui, dovranno essere, a cura degli interessati, presentati per la compilazione all'Ufficio, Azienda, Ente, Amministrazione, ecc., alle cui dipendenze prestano la loro attività e ritirati in tempo utile per la riconsegna (allegati alla presente denuncia) all'incaricato comunale del ritiro. I Mod. TD2 dovranno invece essere compilati direttamente dagli interessati, nel caso di persone che esplichino un'attività in proprio o si trovino in una condizione economico-sociale indipendente (es.: libero professionista, ecc.). I Mod. TD2 che riguardino pensionati, disoccupati, iscritti nell'elenco dei poveri, persone a carico della pubblica beneficienza, dovranno essere sottoposti al visto di convalida dell'Ufficio competente, come previsto nelle avvertenze contenute nel modulo stesso.

Le convivenze di cui alla lettera *b*) del precedente paragrafo I) allegheranno alla denuncia, oltre ai Mod TD2 (nei casi in cui essi sono richiesti) un elenco nominativo, nell'ordine di iscrizione nella denuncia stessa, di tutti i componenti con l'indicazione del Comune e della Provincia di provenienza, della data di entrata nella convivenza, dell'ultima abitazione nel Comune di provenienza, del numero della denuncia annonaria (da rilevarsi dalla carta annonaria del quadrimestre marzo-giugno 1947) e del Comune che ha rilasciato la carta stessa

AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Coloro i quali, avendone l'obbligo in base alle istruzioni sopra riportate, non effettuino la riconsegna del modulo di denuncia annonaria e relativi allegati Mod. TD2, entro i termini stabiliti, debitamente compilati in ogni loro parte non avranno diritto al rilascio della carta annonaria per essi e per i familiari coabitanti.

Chi fornisca scientemente notizie false o inesatte sarà perseguito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

VARIAZIONI DI ABITAZIONE

Numero d'ordine col quale la persona figura alla col 2 del prospetto interno	Data del trasferimento di abitazione			Via, Piazza, Contrada, ecc. della nuova abitazione	Numero civico
	Giorno	Mese	Anno		

DENUNCIA

Stato di famiglia o (convivenza)

PARTE I — *DA COMPILARE A CURA DEL CAPO DELLA FAMIGLIA (O DELLA CONVIVENZA)* (*a*)

Numero d'ordine dei nuclei	Numero d'ordine dei componenti i singoli nuclei familiari (*b*)	COGNOME E NOME (le donne coniugate e le vedove indicheranno prima il cognome da nubile, poi il nome ed infine il cognome del marito)	PATERNITÀ (premettere al nome del padre *di* o *fu*, secondo i casi)	DATA DI NASCITA: Giorno · Mese · Anno	RELAZIONE DI PARENTELA O DI CONVIVENZA (*c*)	PROFESSIONE O CONDIZIONE (usare le voci riportate nelle «avvertenze» in calce): Principale (*d*)	PROFESSIONE O CONDIZIONE: Secondaria	È presente nella famiglia? (*e*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					Capo della famiglia costituente il nucleo principale.			
2					Capo del nucleo familiare coabitante			
3					( ) Capo del nucleo familiare coabitante			
		TOTALI	××××××××××	××××××××××	×××××××××	××××××××××××	(*g*) N.	Si-N. ... No-N. ...

ANNOTAZIONI: ....

(Per le persone immigrate nel Comune dopo il 10 ottobre 1939 indicare l'ultimo Comune di provenienza procedendo ad esempio come segue: « N. 6 - da Frascati (Roma) - Via .... N. ...... »)

....

.... li *1947*

Il Capo della famiglia (o della convivenza) (*a*)

....

(*a*) In caso di assenza del capo della famiglia o convivenza la denuncia dovrà essere compilata e sottoscritta dalla persona che lo sostituisce.

(*b*) Per nucleo familiare si considera l'insieme delle persone che hanno una economia domestica distinta da quella del Capo famiglia col quale coabitano.

(*c*) Per i componenti del 1° nucleo familiare e per i capi dei nuclei familiari coabitanti indicare la relazione di parentela con il Capo della famiglia costituente il nucleo principale; per i componenti dei nuclei familiari coabitanti la relazione di parentela o convivenza và riferita al capo del nucleo familiare di cui fanno parte.

(*d*) Considerare come professione o condizione principale quella ritenuta più importante per continuità di lavoro, per importanza economica o per altre considerazioni.

(*e*) Indicare « Si » o « No ». Per gli assenti riportare nell'apposito prospetto esistente a tergo le notizie richieste.

(*f*) Indicare « Si » o « No ».

(*g*) Indicare il numero delle persone per le quali è dichiarata una professione secondaria.

AVVERTENZE. — Per la indicazione della professione o condizione principale e secondaria attenersi alla terminologia delle voci che seguono: Povero – Disoccupato – Pensionato – Operaio – Personale di fatica – Personale di sorveglianza e di custodia – Personale di servizio – Lavorante a domicilio – Bracciante agricolo – Salariato fisso nell'agricoltura – Compartecipante agricolo – Colono parziario – Coltivatore diretto – Conduttore agricolo non coltivatore – Proprietario, usufruttuario, enfiteuta di terreni ceduti in affitto – Proprietario di fabbricati – Industriale – Commerciante all'ingrosso – Commerciante al minuto con dipendenti – Commerciante al minuto senza dipendenti – Venditore ambulante – Artigiano con dipendenti – Artigiano senza dipendenti – Benestante – Libero professionista – Diplomatico – Impiegato statale – Impiegato parastatale – Impiegato di Ente locale – Impiegato privato – Addetto al culto – Casalinga – Studente – Militare di carriera – Detenuto in espiazione pena – Cacciatore – Pescatore – A carico della beneficenza – A carico dei familiari – In attesa di prima occupazione – Corpo P. S. – Corpo Guardie Finanza – Arma Carabinieri – Corpo Vigili Fuoco – Corpo Vigili Urbani – Corpo Croce Rossa.

ANNONARIA N. ....

alla data del 25 aprile 1947

PARTE II — DA COMPILARE A CURA DELL'UFFICIO ANNONARIO COMUNALE

REDDITO MENSILE			ANNOTAZIONI VARIE																							
della professione o condizione principale	della professione o condizione secondaria	COMPLESSIVO (col. 10 + 11)	CATEGORIA			APPROVVIGIONATI IN												E' stata rilasciata la carta annonaria del quadrimestre ? (*f*)						
						Cereali						Grassi												
			A	B	C	Campagna 1946-47		Campagna 1947-48		Campagna 1948-49		Campagna 1946-47		Campagna 1947-48		Campagna 1948-49		Marzo-Giugno 1947	Luglio-Ottobre 1947	Novem. 1947 Febbr. 1948	Marzo-Giugno 1948	Luglio-Ottobre 1948	Novem. 1948-Febbr. 1949	Marzo-Giugno 1949
						dal	al	dal	al	dal	al	dal	al	dal	al	dal	al							
10	11	12	13	14	15	16		17		18		19		20		21		22	23	24	25	26	27	28
1) Totale alla data della denuncia						× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×	× × ×		× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×
2) » al 1° Luglio 1947																		× ×		× ×	× ×	× ×	× ×	× ×
3) » » 1° Novembre 1947																		× ×	× ×		× ×	× ×	× ×	× ×
4) » » 1° Marzo 1948																		× ×	× ×	× ×		× ×	× ×	× ×
5) » » 1° Luglio 1948																		× ×	× ×	× ×	× ×		× ×	× ×
6) » » 1° Novembre 1948																		× ×	× ×	× ×	× ×	× ×		× ×
7) » » 1° Marzo 1949																		× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	× ×	

DA STACCARE

Provincia di .... *Comune di* ....

Il Signor ....

abitante in Via .... *N.* ...., *iscritto nella denuncia annonaria N.* .... *ha presentato la nuova denuncia annonaria riferita alla data del 26 aprile 1947 nonchè N.* .... mod. T. D. 2.

L' INCARICATO COMUNALE

....

Data 1947

Timbro del Comune

MOD. *T. D.* - 2

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

Annotazioni riservate all'Ufficio Annonario

La presente dichiarazione si riferisce alla Denuncia Annonaria (Mod. T. D. 1) N. ....
Posizione d'archivio N. ....

Provincia di ....

Comune di ....

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE O LA CONDIZIONE SOCIALE (1)

A - Per le persone che svolgono una attività lavorativa ***alle dipendenze altrui***

(da compilare dall'Amministrazione, Ente, Azienda presso cui la persona presta servizio)

....

(Denominazione dell'Amministrazione, Ente, Azienda privata avente sede nel Comune)

Ramo di attività ....

DICHIARA sotto la sua piena responsabilità che:

Il Signor .... / fu ....

(Cognome e nome del dipendente)

nato a .... (Prov. ....) il ....

abitante in .... è alle proprie dipendenze

(Comune, Via e numero civico)

in qualità di .... e fruisce

(Qualifica e grado) (2)

a titolo di { stipendio e indennità di carovita di L. .... mensili al lordo

oppure di { salario e indennità di contingenza di L. .... giornaliere al lordo

e presta la sua attività nel Comune di .... per giorni .... al mese.

Data ....

TIMBRO dell'Amministrazione, Ente, Azienda privata, ecc.

IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, ENTE, AZIENDA, ecc.

....

(1) Da compilarsi per tutti i capi famiglia ed i capi dei singoli nuclei familiari coabitanti, nonchè per ogni altra persona componente la famiglia o il nucleo familiare che *esplichi una attività lavorativa alle dipendenze altrui* e da allegarsi alla denuncia annonaria (Mod. T. D. 1) nella quale la persona figura iscritta.

(2) Specificare l'attività professionale esercitata, nonchè la qualifica e, nel caso di dipendenti di Amministrazioni statali, parastatali e di altre Amministrazioni pubbliche, anche il grado (ad es: operaio meccanico; scalpellino; operaio tipografo; ecc.; capo divisione - grado VI; vice segretario - grado XI; ecc).

AVVERTENZA IMPORTANTE — Tutti coloro che forniranno notizie inesatte o false saranno puniti a' sensi delle disposizioni di legge.

(2466)

MOD. *T. D.* - 2

Annotazioni riservate all'Ufficio Annonario

La presente dichiarazione si riferisce alla Denuncia Annonaria (Mod. T.D. 1) N. ....
Posizione d'archivio N. ....

Provincia di ....

Comune di ....

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE O LA CONDIZIONE SOCIALE (1)

B - Per le persone che esplichino una *attività lavorativa in proprio* (cioè *non alle dipendenze altrui*) o si trovino in una condizione economico-sociale propria

(da compilare dall'interessato)

Il sottoscritto ....

(Cognome, nome e paternità)

nella sua qualità di ....

(Indicare secondo i casi la posizione di capo famiglia, capo del nucleo familiare coabitante o di membro della famiglia o del nucleo familiare)

nato a .... (Prov. ....) il ....

abitante in ....

(Comune, Via e numero civico)

DICHIARA sotto la sua piena responsabilità che:

non esplica attività lavorativa a carattere continuativo alle dipendenze altrui.

Esercita, invece, la professione di ....

(Indicare secondo i casi: industriale, commerciante, piccolo commerciante al minuto senza dipendenti, libero professionista, artigiano, artigiano senza dipendenti, coltivatore diretto, mezzadro, bracciante agricolo, ecc.)

È nella condizione di ....

(Proprietario di fabbricati, pensionato, disoccupato, iscritto nell'elenco dei poveri, assistito dalla pubblica beneficenza, ecc.)

Allega (2) ....

Data ....

VISTO DI CONVALIDA (3) IL DICHIARANTE

....

(1) Da compilarsi per tutti i capi famiglia ed i capi dei singoli nuclei familiari coabitanti, nonchè per ogni altra persona componente la famiglia o il nucleo familiare che *esplichi una attività lavorativa in proprio o che si trovi in una condizione economico-sociale propria* diversa da quella del capo della famiglia o del nucleo familiare di cui fa parte e da allegarsi alla denuncia annonaria (Mod. T. D. 1) nella quale la persona figura iscritta.

(2) Tutte le persone che esplicano un'attività lavorativa in proprio (cioè *non* alle dipendenze altrui) o si trovano in una condizione economico-sociale propria (esclusi i poveri, coloro che vivono a carico della beneficenza o dei familiari, nonchè i disoccupati ed i pensionati che non abbiano altre fonti di reddito oltre quella del sussidio di disoccupazione o della pensione) indichino: «dichiarazione dell'Esattoria comunale» e alleghino tale dichiarazione a comprova del reddito imponibile iscritto a ruolo. Gli affittuari dovranno inoltre allegare la dichiarazione del proprietario attestante le condizioni di affittanza, mentre i mezzadri e i coloni parziari in genere, allegheranno anche una dichiarazione firmata da cui risultino, per ciascuna delle due ultime annate agrarie, i totali in entrata e in uscita dei conti colonici.

(3) Da apporsi dall'Ufficio Comunale per i pensionati, gli iscritti nell'elenco dei poveri e gli assistiti a carico della pubblica beneficenza; dall'Ufficio di collocamento per i disoccupati.

AVVERTENZA IMPORTANTE — Tutti coloro che forniranno notizie scientemente inesatte o false saranno puniti ai sensi delle disposizioni di legge.

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1947.

Concessione dell'integrazione salariale da 0 a 40 ore settimanali non lavorate, a favore degli operai addetti alle aziende della pastificazione delle provincie di: Napoli, Roma, Reggio Calabria, Bari, Firenze, Apuania, Pistoia, Arezzo, Cagliari, Catania, Enna, Livorno, Messina, Palermo, Pisa, Ragusa, Sassari, Salerno, Siracusa, Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115;

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1947, concernente la concessione della integrazione salariale da 0 a 40 ore settimanali non lavorate e degli assegni familiari normali agli operai pastificatori di determinate provincie;

Considerata l'opportunità di estendere la concessione suddetta agli operai pastificatori di altre località;

Sentito il Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 maggio 1947 la concessione dell'integrazione salariale nella misura prevista all'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, e degli assegni familiari nella misura normale, fatta col decreto Ministeriale 1° aprile 1947 in favore degli operai addetti alle aziende della pastificazione delle provincie di: Napoli, Roma, Reggio Calabria, Bari, Firenze, Apuania, Pistoia.

Art. 2.

E' autorizzata per il periodo dal 1° al 31 maggio 1947 la concessione dell'integrazione salariale e degli assegni familiari nella misura di cui all'articolo precedente, a favore degli operai addetti alle aziende della pastificazione delle provincie di: Arezzo, Cagliari, Catania, Enna, Livorno, Messina, Palermo, Pisa, Ragusa, Sassari, Salerno, Siracusa, Terni.

Art. 3.

Sono esclusi dai benefici di cui agli articoli precedenti:

a) coloro che percepiscono sussidi a carico dello Stato degli enti locali o degli istituti di previdenza e assistenza sociale;

b) coloro che abbiano trovato una nuova occupazione o esercitino altre attività redditizie;

c) coloro che siano assunti dopo la data del 15 marzo 1947;

d) coloro che invitati a frequentare appositi corsi professionali vi si rifiutino o non li frequentino regolarmente;

e) coloro che non si sottopongano alle forme di controllo che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 1° maggio 1947

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 167. — BOUSQUET.

(2455)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1947.

Apertura di una agenzia di città in Milano del Credito Italiano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito Italiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Milano, via Cislaghi n. 1, angolo viale Monza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2334)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1947.

Apertura di una dipendenza in San Gervasio Bresciano del Credito agrario bresciano, con sede in Brescia.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito agrario bresciano, società per azioni con sede in Brescia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito agrario bresciano, società per azioni con sede in Brescia, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in San Gervasio Bresciano, provincia di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2375)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori « E.N.A.L. » ad accettare il lascito disposto dal defunto comm. Giuseppe Sesana.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1947, registro Presidenza n. 7, foglio n. 56, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori « E.N.A.L. » viene autorizzato ad accettare il lascito disposto dal defunto comm. Giuseppe Sesana, con testamento olografo 10 febbraio 1941, pubblicato il 12 marzo successivo per notaio Carlo Cesaris di Milano, col quale si stabiliva a favore dei dopolavoro aziendali delle Cartiere Ambrogio Binda di Milano un legato di L. 60.000 da suddividersi come segue: L. 20.000 al dopolavoro della Cartiera Conca Fallata (Milano), L. 20.000 al dopolavoro della Cartiera di Vaprio d'Adda (Milano) e L. 20.000 al dopolavoro della Cartiera di Crusinallo (Milano).

(2435)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di ragioneria generale e applicata presso l'Università di Genova, cui la competente Facoltà di economia e commercio intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Genova è vacante la cattedra di ragioneria generale ed applicata, cui la competente Facoltà di economia e commercio intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2457)

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Parma è vacante la cattedra di diritto civile, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso, dovranno presentare direttamente domanda al preside della Facoltà di giurisprudenza della predetta Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2458)

Vacanza della cattedra di diritto penale nell'Università di Bologna, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di diritto penale, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare direttamente al preside della Facoltà le loro domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2459)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa edilizia « Villaggio dei giornalisti », con sede in Torino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 maggio 1947, il dott. rag. Gustavo Poletti è stato nominato liquidatore della Società anonima cooperativa edilizia « Villaggio dei giornalisti », con sede in Torino, in sostituzione del rag. Edmondo Zagni, dimissionario.

(2406)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autoveicoli derequisiti dalle Autorità Alleate e non ancora consegnati ai legittimi proprietari perchè sconosciuti.

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, la Commissione prevista dall'art. 2 dello stesso decreto, comunica che sono stati restituiti dalle Autorità Alleate all'Ispettorato della motorizzazione civile di Bari i sottoindicati autoveicoli dei quali non si conoscono i proprietari:

tipo Fiat 1500; telaio n. 007946; motore n. 007799.

(2442)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 maggio 1947 - N. 107

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	967 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.742 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	240 —

Rendita 3,50 % 1906	77,65
Id. 3,50 % 1902	77,70
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,925
Redimibile 3,50 % 1934	72,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,85
Id. 5 % 1936	88,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,625
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	88,90
Id 5 % convertiti 1951	93,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli a sei borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi della durata di mesi quattro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduti gli articoli 282-*d*) e 336-*b*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Ministro per l'interno in data 31 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1938, n. 13, circa le norme relative alla concessione di borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e il cancro;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento ai medici chirurghi di sei borse di studio, dell'ammontare di L. 50.000 (cinquantamila) ciascuna, per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi della durata di mesi quattro.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia, i quali siano addetti ad istituzione e servizi contro la tubercolosi o, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nella materia anzidetta.

Le borse sono conferite ai primi graduati risultanti dalla graduatoria formulata da apposita Commissione giudicatrice.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare a scopo di studio, e per un periodo di mesi quattro, un istituto di riconosciuta importanza specializzato nella materia.

Al termine del tirocinio di studio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio e di speciale esperienza fermo restando l'obbligo di ottemperare anche a tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, del decreto Ministeriale sopracitato.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a suo giudizio insindacabile.

Art. 2.

L'aspirante alla concessione di borsa di studio dovrà far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale contenente l'indicazione del domicilio e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) certificato di iscrizione all'albo professionale;

f) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare e per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;

g) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami e in quello di laurea, durante la carriera universitaria;

h) pubblicazioni scientifiche, titoli e documenti comprovanti la preparazione del concorrente nel ramo specifico o la sua appartenenza ad istituzioni per la lotta contro la tubercolosi;

i) elenco in cinque copie dei documenti prodotti.

I documenti devono essere redatti su carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi del presente decreto a quella di presentazione della domanda.

Gli aspiranti i quali alla data del presente decreto siano in servizio in pianta stabile, in qualità di medici chirurghi, presso una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*): in sostituzione di questi debbono produrre un certificato rilasciato in competente carta da bollo dall'Amministrazione suddetta, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

I concorrenti che siano impiegati di una pubblica Amministrazione e che non esercitino libera professione, sono esonerati dalla produzione del certificato di iscrizione all'albo professionale, in base alle disposizioni dell'art. 7, 2° comma, del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) l'istituto specializzato presso cui intende perfezionarsi, impegnandosi a frequentarlo per un periodo di tempo non inferiore a quattro mesi e allegando la dichiarazione di nulla osta a frequentare l'istituto prescelto, rilasciata dal direttore dell'istituto stesso;

b) di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 31 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1938;

c) se ha già usufruito di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo la scadenza di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettate, dopo la scadenza stessa, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento, e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'importo della borsa di studio sarà pagato al termine del tirocinio previa produzione da parte del candidato, entro un mese dal termine stesso, di una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze, e del certificato del dirigente dell'istituto attestante il periodo di frequenza e l'assiduità del sanitario, ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto Ministeriale 31 ottobre 1937.

E' in facoltà dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di accordare un'anticipazione sull'ammontare della somma, sempre che il vincitore della borsa abbia dimostrato di avere iniziato il tirocinio stesso nella sede prescelta, in base a certificato del dirigente dell'istituto.

Roma, addì 2 maggio 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2439)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.